



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economics
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

Circolare clienti n. 38/T/2020

Pieve di Soligo, 22 Maggio 2020

OGGETTO: PROROGA VERSAMENTI DL RILANCIO (n. 34 del 19 MAGGIO 2020)

Gentili Clienti,

desideriamo informarVi che il Decreto Rilancio, di recente pubblicazione, ha previsto ulteriori differimenti ed esoneri per quanto riguarda il versamento delle imposte di prossima scadenza.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

L'art. 126 del Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 c.d. Decreto Rilancio dispone che venga unificato e differito al **16/09/2020** il termine per effettuare i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Il versamento può avvenire in un'**unica soluzione** entro il 16/09/2020 o in un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo a partire dal 16/09/2020. Non si applicano interessi e sanzioni.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti sospesi, oggetto di proroga al 16/09/2020.

Versamenti in scadenza il 01/05/2020
Versamenti contributi previdenziali ed assistenziali, premi INAIL scadenti tra il 23/02/2020 e il 30/04/2020 nei confronti dei soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'
Versamenti in scadenza il 31/05/2020 (proroga definita dal DL "Cura Italia" ora L. n. 27 del 24 Aprile 2020)
Versamenti di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, IVA scadenti nel mese di Marzo 2020 da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza
Versamenti scadenti nel mese di Marzo 2020 relativi ad IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL da parte di soggetti esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019
Versamenti IVA del mese di Marzo 2020 per i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
Versamenti Fiscali scadenti tra il 21/02/2020 e il 31/03/2020 nei confronti dei soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'
Versamenti in scadenza il 30/06/2020
Versamenti scadenti nei mesi di Aprile e Maggio 2020 relativi ad IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a 50 milioni) o una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% (soggetti con ricavi/compensi 2019 oltre



50 milioni) nel mese di Marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (lo stesso criterio vale per il mese di Aprile)
Versamenti IVA scadenti nei mesi di Aprile e Maggio 2020 per i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di Marzo e Aprile 2020 rispetto al 2019
Versamenti scadenti nei mesi di Aprile e Maggio 2020 relativi ad IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per i soggetti che hanno intrapreso una nuova attività dal 01/04/2019
Versamenti scadenti nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 relativi ad IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche
Versamenti scadenti nei mesi di Aprile e Maggio 2020 relativi ad IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa
Versamenti scadenti nel mese di Giugno 2020 relativi ad IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche

I nuovi termini si applicano anche al **versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta** scadenti in data 31/05/2020 e 31/07/2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP

Desideriamo inoltre informarVi che l'art. 24 dello stesso decreto ha previsto che, i contribuenti, con **ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (2019), **siano esclusi dall'obbligo di versamento:**

- del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019;
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo imposta 2020.

Restano invece espressamente obbligati al versamento:

- gli intermediari finanziari;
- le imprese di assicurazione;
- le amministrazioni pubbliche.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati